



# COMUNE DI CURTI

PROVINCIA DI CASERTA

Legge 17/08/1942 n° 1150, Legge 06/08/1967 n° 765  
D.P.R. 06.06.2001 n° 380, L.R. 28.11.2001 n° 19, L.R. 22.12.2004 n° 16

## VARIANTE AL REGOLAMENTO EDILIZIO

Data: <b>Febbraio 2006</b>	Elaborato: <b>NORME NUOVE</b>	Tav. <b>2/2</b>
<b>Il Sindaco</b>	<b>Progettazione U.T.C.</b> Il Responsabile Servizi Tecnici  L'Istruttore Tecnico	

# **PARTE PRIMA**

## **DISPOSIZIONI GENERALI, NORME DI CARATTERE GIURIDICO – AMMINISTRATIVO**

%%%

oo

-----

# PARTE PRIMA

## DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI CARATTERE GIURIDICO - AMMINISTRATIVO

### Titolo I° Disposizioni generali

#### **Art. 1 - Scopo e contenuto del regolamento**

*Il testo dell'art. 1 è integrato come segue:*

Il presente regolamento disciplina tutta la materia attinente all'esecuzione di opere edilizie, di viabilità e di urbanizzazione del Comune, a norma delle leggi e regolamenti vigenti, in particolare le leggi urbanistiche 17/08/1942 n° 1150 e 06/08/1967 n° 765, ed il testo unico delle leggi sanitarie approvate con R.D. 27/07/1934 n° 1265, *e le successive modifiche ed integrazioni.*

#### **Art. 2 - Programma di fabbricazione**

(Abrogato)

#### **Art. 3 - Richiamo a norme di legge**

*Il testo dell'art. 3 è integrato come segue:*

Sono valide a tutti gli effetti, in particolare in ordine alla autorizzazione, alla progettazione, alla costruzione ed alla gestione di opere edilizie ed impianti di ogni genere, tutte le norme di legge e di regolamento in materia, tra cui vengono richiamate le leggi urbanistiche e il T.U. delle leggi sanitarie succitati, la legge 25/11/1962 n° 1684 e il R.D. 16/11/1939 n° 2229, *nonchè il D.P.R. n° 380 del 06.06.2001 e L.R. del 28.11.2001 n° 19 e le successive modiche ed integrazioni*, i quali tutti, anche se qui non riportati, si intendono facenti parte del presente regolamento a tutti gli effetti.

*Atteso che, ai sensi del D.P.R. n° 380/2001, i termini "licenza edilizia" e "concessione edilizia" sono stati sostituiti con il termine "Permesso di Costruire", si da atto che in tutti gli articoli del presente regolamento tale sostituzione è da intendersi operata implicitamente. Parimenti è di riferimento il DPR n° 380/2001 per quanto attiene alle altre definizioni dei titoli abilitativi ed alla classificazione degli interventi edilizi.*

*Atteso che, ai sensi dell'articolo 107, terzo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, l'organo comunale competente all'emanazione dei provvedimenti conclusivi, in materia edilizia, è individuato nel Responsabile del Servizio, si da atto che in tutti gli articoli del presente regolamento relativi a provvedimenti di carattere amministrativo la parola "il Sindaco" è da intendersi automaticamente sostituita con "Responsabile del Servizio"*

*In merito alla definizione, ai titoli abilitativi ed alla classificazione degli interventi edilizi, ci si dovrà attenere a quanto disposto dal D.P.R. n° 380 del 06.06.2001 e s.m.i. ed alla L.R. n° 16 del 22.12.2004 e s.m.i.*

*Qualora non vi sia piena congruenza tra quanto previsto dal presente regolamento e le norme di carattere sovraordinato (regionali o nazionali) queste ultime prevalgono.*

## Titolo II° Commissione Edilizia Comunale

*Gli articoli 5, 6 e 7 del presente titolo sono modificati in conformità delle delibere di C.C. n° 46 del 23.03.1986, n° 92 del 23.06.1986 e n° 27 del 30.11.2005.*

### **Art.5 - Carattere del parere**

Il parere della Commissione Edilizia ha carattere obbligatorio ma non vincolante.

La determinazione del **Presidente** in dissenso dai pareri della Commissione deve essere adeguatamente motivata.

### **Art.6 - Composizione della Commissione Edilizia**

#### **• Commissione Edilizia in materia urbanistica**

La Commissione Edilizia per le materie ordinarie è composta:

Membri permanenti di diritto:

- 1)- dal **Responsabile pro-tempore dell'Area Tecnica o da suo delegato da individuarsi sempre nell'ambito dell'Area tecnica**, che la presiede;
- 2)- dall'Ufficiale sanitario;
- 3)- dal Comandante del Corpo Provinciale dei VV.FF. o da in suo delegato;

Membri eleggibili:

- 4)- da tre tecnici qualificati, di cui uno almeno architetto od ingegnere, designati dal Consiglio Comunale;
- 5)- da altre **cinque** persone, residenti nel Comune, designate dal Consiglio Comunale, particolarmente esperte dei problemi sociali, urbanistici ed edilizi locali.

Partecipa alle adunanze il tecnico comunale, senza diritto a voto, con funzioni di relatore. Ove esso non esista le funzioni di relatore sono assegnate di volta in volta dal Presidente ad uno dei commissari elettivi.

Le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto a voto, sono disimpegnate dal segretario comunale o da altro impiegato del Comune designato dal **Responsabile dell'Area Tecnica**. I Commissari di cui ai numeri 4) e 5) durano in carica due anni e sono rieleggibili. Saranno dichiarati decaduti e sostituiti dallo stesso Consiglio se assenti per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo. I membri subentrati durano in carica per il residuo periodo di tempo spettante ai commissari sostituiti. Per gli affari di speciale importanza si possono invitare alle adunanze, senza diritto a voto, persone notoriamente esperte nei problemi trattati.

#### **• Commissione Edilizia per le funzioni ambientali**

*La Commissione Edilizia Comunale, nell'esercizio delle funzioni sub-delegate ai Comuni da parte della Regione Campania, viene integrata da esperti in materia di tutela paesistico-ambientale.*

*Tali esperti, nel numero massimo di cinque, vengono nominati dal Consiglio Comunale e durano in carica 4 anni.*

*Qualora venga presentato il progetto preliminare per interventi su immobili tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia ambientale, la Commissione esamina il progetto stesso nella sua composizione integrata ed esprime parere sia sotto il profilo paesistico-ambientale che sotto il profilo della qualità architettonica ed edilizia.*

*Qualora il parere di cui al precedente comma sia richiesto dal Responsabile del procedimento e l'immobile interessato dall'intervento sia tutelato come detto al comma precedente viene parimenti espresso parere nei termini previsti.*

### **Art. 7 - Funzionamento della Commissione**

La Commissione si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il **Responsabile dell'Area Tecnica** lo ritenga necessario.

Gli inviti ai membri devono essere inviati almeno tre giorni prima della data dell'adunanza. Durante detto termine le domande di licenza edilizia con i relativi progetti devono rimanere depositati nella segreteria della Commissione a disposizione dei Commissari.

L'adunanza e' valida quando intervenga almeno la metà dei componenti della Commissione, compreso il **Presidente**.

Prima di emettere un giudizio, la Commissione potrà richiedere quei chiarimenti ed eseguire i sopralluoghi che riterrà opportuno.

I pareri della Commissione o dei singoli componenti saranno trascritti a verbale in apposito registro firmato dal Presidente e dal Segretario e sottoposto all'approvazione della Commissione stessa.

Il parere della Commissione è espresso a maggioranza di voti **dai membri di cui all'art. 6 comma I° punto 1, 2, 3, 4 e 5**; in caso di parità **sarà determinante il voto espresso dal Presidente**.

Del parere della Commissione il Segretario riferirà sommariamente sull'incarto relativo alla pratica ed apporrà sul progetto la dicitura "Esaminato dalla Commissione edilizia nella seduta del ....." ,indicando la data con la vidimazione di un membro della Commissione delegato dal **Responsabile dell'Area Tecnica**.

# Titolo III°

## Licenza edilizia

(Titoli abilitativi alla esecuzione degli interventi edilizi)

### Capo I

#### Presentazione delle domande

*I titoli ed i testi degli articoli n° 9 (Domanda per ottenere la licenza di costruzione), n° 10 (Persona autorizzata a presentare domanda), n° 11 (Opere soggette ad autorizzazione) n° 12 (Lavori non soggetti a licenza) e n° 13 (Documentazione a corredo della domanda), sono integralmente riformulati sulla base del D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i. e della L.R. n° 19/11/2001 e s.m.i. come segue:*

#### **Art. 9 – Attività edilizie**

##### **a)- Attività edilizia libera (art. 6 D.R.P. n° 380/2001)**

Possono essere eseguiti senza titolo abilitativi:

- a) interventi di manutenzione ordinaria;
- b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato. (Legge 28 gennaio 1977 n. 10, art. 9, lett. c); legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2; decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, comma 4, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94)

##### **b)- Interventi subordinati a permesso di costruire (art. 10 D.P.R. n° 380/2001)**

Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:

- a) gli interventi di nuova costruzione;
- b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
- c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.

##### **c)- Interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività (art. 2 L.R. 19/2001, integrata dalla L.R. n. 16/2004)**

Possono essere realizzati in base a semplice denuncia di inizio attività:

- a) gli interventi edilizi, di cui all'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, lettere a), b), c), d), e), f);
- b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e della ricostruzione con la stessa volumetria, superficie e sagoma dell'edificio preesistente;
- c) gli interventi sottoposti a permessi di costruire, qualora siano specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni piano volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal Consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;

- d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati alla lettera c) ma recanti analoghe previsioni di dettaglio;
- e) le varianti ai permessi di costruire che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma dell'edificio e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire;
- f) i mutamenti di destinazione d'uso di immobili o loro parti, che non comportino interventi di trasformazione dell'aspetto esteriore, e di volumi e di superfici; la nuova destinazione d'uso deve essere compatibile con le categorie consentite dalla strumentazione urbanistica per le singole zone territoriali omogenee;
- g) la realizzazione di impianti terricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole, di cui alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8.

Per i beni sottoposti ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, la realizzazione degli interventi previsti dal comma 1) è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte delle Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli stessi, se prescritta.

Al momento della presentazione della denuncia di inizio attività, l'ufficio comunale competente all'esame della stessa comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento.

Resta fermo l'obbligo di versare il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione delle opere da realizzare, ove tale contributo sia dovuto.

Il mutamento di destinazione d'uso senza opere, nell'ambito di categorie compatibili alle singole zone territoriali omogenee, è libero.

Il mutamento di destinazione d'uso, con opere che incidano sulla sagoma dell'edificio o che determinano un aumento piano volumetrico, che risulti compatibile, con le categorie edilizie previste per le singole zone omogenee è soggetto a permesso di costruire.

Il mutamento di destinazione d'uso, con opere che incidano sulla sagoma, sui volumi e sulle superfici, con passaggio di categoria edilizia, purchè tale passaggio sia consentito dalla norma regionale, è soggetto a permesso di costruire.

Il mutamento di destinazione d'uso nelle zone agricole – zona E – è sempre soggetto a permesso di costruire.

#### **Art. 10 – Soggetti abilitati**

In base alla legislazione vigente hanno titolo a presentare istanze di atti abilitativi (*Permesso di Costruire e/o Denuncia di Inizio Attività*), i seguenti soggetti:

- proprietario;
- amministratore di condominio per quanto concerne i beni comuni;
- singolo condomino per le parti di esclusiva proprietà (nel caso di interventi su parti comuni è necessario l'assenso dell'Assemblea Condominiale);
- rappresentante legale;
- titolare di diritto di superficie;
- usufruttuario;
- enfiteuta;
- titolare di diritto di servitù;
- affittuario di fondo rustico, limitatamente alle opere consentite in base al titolo vantato;
- il titolare di servitù coattiva costituita per provvedimento amministrativo o per sentenza, limitatamente alle opere necessarie per l'esercizio della servitù;
- locatario, ove il contratto consenta la disponibilità di un'area per manufatto di uso temporaneo;

- colui che, essendo autorizzato ad agire per danno ottenuto, sia a ciò autorizzato per disposizione del giudice;
- colui che ha ottenuto un provvedimento cautelare a norma dell'art.700 C.P.C.;
- coloro che hanno titolo al godimento di beni immobili e demaniali;
- i soggetti legittimati a presentare domanda per ottenere pareri o provvedimenti autorizzatori nei procedimenti connessi o sub-procedimenti, sono gli stessi legittimati ad ottenere il provvedimento abilitativi.

**Art. 11 - Procedure per il rilascio del permesso di costruire (Art. 1 L.R. n. 19/2001)**

Al momento della presentazione della domanda del permesso di costruire l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine di presentazione.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla scadenza dei sessanta giorni, il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi dell'articolo 107, terzo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento richiede, entro il termine di cui al comma 2, il parere della commissione edilizia, se prescritto ed ove tale collegio sia costituito, e quello della Commissione Edilizia Integrata, ove sia prescritto il rilascio di parere ambientale. Qualora queste non si esprimono entro il termine predetto, il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma 2 ed a redigere una relazione scritta al dirigente competente per materia, indicando le risultanze dell'istruttoria e le proprie valutazioni circa la conformità del progetto alle previsioni degli strumenti urbanistici e alle norme che regolano lo svolgimento delle attività edilizie, nonché i motivi per i quali il termine di cui al comma 2) non è stato rispettato.

Il permesso di costruire è rilasciato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell'attività edilizia.

Il rilascio del permesso di costruire è preceduto, nei casi indicati al comma 3 del presente articolo, da parere obbligatorio e non vincolante della commissione edilizia, se espresso nel termine di cui al comma 2, ovvero, in caso di inutile decorso di quest'ultimo, dalla relazione del responsabile del procedimento, nella fattispecie prevista dal precedente comma 3.

Nel caso in cui la commissione edilizia dovesse rientrare tra gli organi ritenuti indispensabili ai sensi della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, le funzioni della commissione stessa sono attribuite al responsabile dell'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.

Per i beni sottoposti ai vincoli di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, il permesso di costruire è altresì preceduto dal rilascio delle autorizzazioni delle Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli stessi, se prescritte. Sino al perfezionamento di tali atti, resta sospeso il termine di cui al comma 2 del presente articolo.

**Art. 12 – Procedura per la Denuncia di Inizio Attività** (L. R. 28 Novembre 2001 n. 19 così come integrata dalla L.R. 22 Dicembre 2004 n. 16)

La procedura per la esecuzione degli interventi soggetti a denuncia di inizio attività è disciplinata, in conformità alla L.R. n. 19 del 28.11.2001 (integrata dalla L.R. n. 16/2001) e dal Regolamento di Attuazione di cui al D.P.G.R. n. 381 del 11 giugno 2003, come segue:

**a)- Denuncia di inizio attività** (art. 1 D.P.G.R. n° 381/2003)

La realizzazione degli interventi edilizi previsti dal presente articolo non può essere, intrapresa prima che siano trascorsi 30 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività.

Per gli immobili sottoposti ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42, la presentazione della denuncia di inizio attività è subordinata al decorso del termine di cui all'articolo 146 del citato decreto legislativo.

La denuncia di inizio attività consente la realizzazione dei relativi interventi edilizi entro il termine massimo di 3 anni dalla sua presentazione.

Ad esecuzione dei lavori ultimata un professionista abilitato certifica la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto depositato presso la casa comunale.

**b)- Corredo documentale della denuncia di inizio attività** (art. 2 D.P.G.R. n° 381/2003)

Alla denuncia di inizio attività vanno allegati, a pena di improcedibilità, i seguenti atti ed elaborati:

- a) dichiarazione comprovante la disponibilità dell'immobile ai fini della realizzazione degli interventi indicati nella denuncia;
- b) atto di nomina del progettista, del direttore dei lavori e dell'impresa incaricata della loro esecuzione;
- c) dettagliata relazione, a firma del progettista incaricato, recante l'indicazione delle opere da realizzare, delle principali soluzioni tecniche adottate e della conformità degli interventi da eseguire rispetto alla normativa edilizia ed urbanistica, nonché alle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie;
- d) progetto delle opere da realizzare, asseverato da un tecnico abilitato, composto da:
  - relazione ed elaborati grafici di rilievo, comprensivi di documentazione fotografica a colori dell'area di pertinenza degli interventi;
  - relazione ed elaborati grafici di progetto;
- e) relazione geologica sulla fattibilità delle opere da realizzare. Tale relazione è prevista per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) della L.R. n. 19/2001, con esclusivo riferimento all'esecuzione di opere in aree da destinare ad attività sportive senza creazione di volumetria ovvero nei parcheggi pertinenziali di unità immobiliari situati nel sottosuolo del lotto su cui insistono i relativi edifici, nonché per gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 2, comma 1, della L.R. n. 19/2001;
- f) atto d'obbligo, ove richiesto;
- g) per i beni sottoposti ai vincoli di cui al, decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, l'autorizzazione rilasciata dalle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli stessi;
- h) ricevuta attestante il pagamento delle spese di istruttoria;
- i) ricevuta attestante il pagamento del contributo di costruzione, ove dovuto.

**c)- Nuova denuncia di inizio attività per lavori non completati e varianti in corso d'opera** (art. 3 D.P.G.R. n° 381/2003)

Alla scadenza del termine di cui al comma 1 del punto a) del presente articolo, l'interessato può inoltrare all'amministrazione comunale una nuova denuncia di inizio attività avente ad oggetto le opere non ancora eseguite, qualora tali opere siano ancora compatibili con la normativa urbanistica, e sempre che quest'ultima ne consenta la realizzazione in base a denuncia di inizio attività. Alla nuova denuncia si applica la disciplina dettata dal punto a) del presente articolo.

Nell'ipotesi di cui al comma 1 alla nuova denuncia di inizio attività va allegata la stessa documentazione prevista per la denuncia già presentata, opportunamente adeguata con riferimento alle opere da eseguire.

In caso di varianti in corso d'opera la denuncia di inizio attività va integrata con la descrizione delle variazioni apportate al progetto originario, con una relazione a firma del progettista incaricato che attesti la conformità di tali variazioni rispetto alla normativa urbanistica ed edilizia e, qualora gli interventi edilizi in via di esecuzione interessino beni sottoposti ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, con una specifica autorizzazione rilasciata dalle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli stessi ed avente ad oggetto le opere non previste dalla precedente denuncia di inizio attività.

**d)- Contributo di costruzione** (art. 4 D.P.G.R. n° 381/2003)

Il contributo di cui al comma 4 dell'articolo 2 della L.R. n. 19/2001, relativo alle opere la cui realizzazione è subordinata a denuncia di inizio attività, è dovuto per gli interventi edilizi previsti dal comma 1, lettere b), c) e d) dell'art. 2 della L.R. n. 19/2001.

L'importo del contributo di cui al comma 1 è determinato dall'interessato che, all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività, deve depositare ricevuta dell'avvenuto pagamento. Il comune verifica l'esattezza del computo del contributo e comunica all'interessato l'importo dell'eventuale conguaglio, che dovrà essere versato entro trenta giorni dalla comunicazione. Scaduto infruttuosamente tale ultimo termine, la somma dovuta a titolo di conguaglio sarà maggiorata di interessi e sanzioni conseguenti al ritardato pagamento.

**e)- Interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione** (art. 5 D.P.G.R. n° 381/2003)

Le ristrutturazioni edilizie comprensive della demolizione e della ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della L.R. n. 19/2001 possono essere realizzate a mezzo di denuncia di inizio attività esclusivamente qualora venga assicurata la piena conformità di volume tra il vecchio ed il, nuovo manufatto, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

L'altezza del nuovo manufatto non può, in ogni caso, superare l'altezza media dell'intorno urbano costituito dagli edifici immediatamente adiacenti e da quelli prospicienti per il tratto di facciata di riferimento.

**f)- Realizzazione di parcheggi pertinenziali** (art. 6 D.P.G.R. n° 381/2003)

La realizzazione dei parcheggi sotterranei di cui all'art. 6 della L.R. n. 19/2001 è subordinata al deposito presso il comune, oltre che della documentazione relativa alla denuncia di inizio attività o all'autorizzazione, di una relazione geologica e di un progetto per la sistemazione della superficie dell'area interessata dall'intervento. Per gli interventi da eseguirsi al di sotto di superfici non impermeabilizzate il progetto di sistemazione, predisposto da un dottore agronomo, deve prevedere una copertura di almeno un metro di spessore medio ed idonee piantumazioni, simili per specie e quantità a quelle preesistenti.

I Comuni possono introdurre modalità di realizzazione dei parcheggi necessarie ad agevolare il regolare flusso del traffico veicolare.

**g)- Demolizioni** (art. 7 D.P.G.R. n° 381/2003)

La demolizione di costruzioni esistenti o di loro parti comporta obbligatoriamente la rimozione ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, nonché la risistemazione del terreno di sedime.

Alle attività di cui al comma 1 trova applicazione, per quanto di ragione, la disciplina dettata dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

### **Art. 13 – Domanda di Permesso di costruire, elaborati**

La domanda di Permesso di costruire firmata dal proprietario (*o dal concessionario dell'area, o dal titolare del diritto di superficie o di possesso di altri diritti reali sull'area*) deve essere indirizzata al Responsabile dell'Area tecnica e da essa dovrà risultare:

- a) l'elezione di domicilio da parte del proprietario;
- b) il nominativo ed il domicilio del progettista.

La richiesta dovrà essere corredata come segue:

- Istanza in carta da bollo richiedente il permesso. In essa dovranno essere indicate la natura delle variazioni allo stato dei luoghi e quella delle presenti norme che l'autorizzi;
- titolo di proprietà o equivalente documento;
- relazione illustrativa, nei casi di variante elencare analiticamente le opere oggetto di modifica;
- perizia giurata sullo stato dei luoghi ante opera e la relativa legittimità con l'indicazione dei titoli abilitativi;
- documentazione fotografica dello stato di fatto;
- visura catastale del tipo mappale e/o particellare ed estratto di mappa catastale;
- documentazione planimetrica che indichi su mappa catastale recente e/o su planimetrie catastali recenti le aree sulle quali insisterà il Permesso una volta assentito;
- corografia in scala non inferiore a 1:2000 con stralcio dello strumento urbanistico generale o del Piano Particolareggiato di esecuzione, ovvero della lottizzazione convenzionata;
- planimetria quotata delle località in scala non inferiore a 1:500, estesa per un raggio di almeno metri 50 dai confini del lotto, recante la precisa ubicazione dell'opera, la larghezza delle strade adiacenti, le altezze degli edifici circostanti ed ogni eventuale altro particolare di rilievo;
- corografia in scala non inferiore ad 1:200; in essa devono essere rappresentati:
  - a. le indicazioni di quote originali e di variazione di esse, con la indicazione delle nuove opere, estese fino a comprendere punti riconoscibili;
  - b. la sistemazione della zona non edificata, le recinzioni, gli ingressi e quant'altro possa occorrere al fine di chiarire esaurientemente i rapporti tra l'opera e il suolo circostante;
- progetto in scala non superiore ad 1:100, che dovrà essere redatto in modo da riconoscere la struttura statica ed architettonica dell'opera da costruire e saranno obbligatori i seguenti elaborati quotati, con l'indicazione delle quote (*interne ed esterne*) ante operam e di progetto:
  - a. piante di tutti i piani, del sottotetto e della copertura dell'opera, con disegni in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione di:
    - destinazione d'uso dei locali;
    - individuazione delle unità immobiliari;
    - quote planimetriche ed altimetriche;
    - dimensioni delle aperture;
    - ubicazione delle canne fumarie, dei pluviali e degli scarichi;
    - nella pianta degli spazi aperti: fognatura bianca e nera con indicazione dei pozzetti di ispezione, caditoie; fosse a depurazione biologica o di fitodepurazione; quote e diametri delle condotte, ecc.
    - materiali della copertura, pendenza delle falde, volumi tecnici, camini, gronde, lucernari, ecc.
  - b. disegni quotati, in scala non inferiori a 1:100 delle sezioni dell'opera, messe in relazione all'ambiente circostante, alle larghezze delle strade e degli altri spazi. Le quote riferite al piano di campagna (*o all'eventuale caposaldo fissato*

*dall'Amministrazione*) devono indicare le dimensioni complessive dell'opera e delle principali parti esterne ed interne, l'altezza netta dei piani, lo spessore dei solai, gli sporti delle parti aggettanti, i colmi delle parti al di sopra della linea di gronda.

Le sezioni devono essere nel numero necessario alla completa individuazione e comprensione dell'opera progettata, e comunque mai inferiori a due tra di loro ortogonali, di cui almeno una sulle scale ed almeno una sui cavedi e/o strutture portanti;

- c. disegni in scala non inferiore a 1:100 di tutti i prospetti dell'opera progettata nei quali siano riconoscibili tutti gli elementi architettonici, completi di riferimenti agli edifici circostanti, al terreno e alle sue eventuali modifiche.

Nei prospetti deve essere rappresentato anche l'andamento altimetrico del terreno esistente e di progetto.

Qualora l'edificio sia aderente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti devono comprendere anche quelli delle facciate aderenti, anche se separati da strade o spazi pubblici, con le distanze ed altezze degli stessi, in un grafico schematico in scala opportuna. Le distanze dovranno essere riportate sia rispetto alle facciate che agli sporti aperti e/o chiusi, dai confini di proprietà e dal cordone stradale ove esistente o di progetto. I prospetti devono riportare l'indicazione delle aperture e dei relativi infissi.

- d. un elaborato in scala non inferiore a 1:200 nel quale sia indicata la sistemazione dell'area non coperta da costruzione, ed in essa sia evidenziata la sistemazione dei parcheggi, di cui alla legge n. 122/89, qualora essi non siano sistemati all'interno della costruzione in appositi locali chiusi. In ogni caso dovrà essere indicata l'accessibilità e funzionalità degli stessi.

- Relazione geologica ove necessaria.
- Per le domande relative a demolizioni, ristrutturazioni e/o manutenzione straordinaria, debbono essere indicati i dati planovolumetrici aggiornati degli edifici e delle loro parti da demolire;
  - a. rilievo quotato in scala non inferiore a 1:200 degli edifici da demolire (relativo alle piante di tutti i piani e alle sezioni più indicative) con documentazione fotografica;
  - b. disegni in scala non inferiore a 1:100 indicanti: senza campitura le murature che si intendono conservare, con opportuna campitura le murature che si intendono demolire;
  - c. le piante di progetto contenenti anche le indicazioni di cui al precedente comma devono analogamente indicare, senza campitura, le murature conservate, con opportune diverse campiture quelle da demolire e quelle nuove. In caso di strutture da sostituire, queste devono essere indicate con opportuno retino;
  - d. i prospetti delle opere esistenti e di quelle progettate devono essere eseguiti nella stessa scala e con la medesima grafia;
- nulla osta del comando provinciale dei vigili del fuoco, ove richiesto;
- nulla osta, ove richiesto, della sovrintendenza ai monumenti;
- autorizzazione, se del caso, alla concessione di accessi per le aree prospicienti strade statali o provinciali fuori dai centri abitati;
- nulla osta, ove richiesto, del genio civile per le zone sismiche;
- nulla osta e/o parere di ogni altro ente ove necessari;
- parere dell'ASL competente;
- opportuni elaborati grafo-numeriche illustranti i calcoli di volumi e superfici ai fini della determinazione del contributo di cui all'art. 16 del D.P.R. 380/2001.
- Documentazione di previsione di impatto acustico di cui al punto 4 art. 8 della Legge 447/95.

- Oltre alla documentazione cartacea dovrà essere prodotta tutta la documentazione su supporto informatico nel momento in cui l'Ente abbia dotato gli uffici con opportuni software;

I progetti di zone verdi attrezzate di monumenti, di elementi decorativi o pubblicitari, dovranno illustrare l'ambiente ed essere redatti, per quanto possibile, in analogia ai progetti edilizi.

Gli elaborati sopra richiesti valgono anche per le richieste di varianti di progetti già approvati, e, ove necessario, per tutte quelle opere edilizie in cui sia richiesta D.I.A.

Gli elaborati dovranno essere presentati nel formato UNI che il professionista riterrà più idoneo alla facile lettura e comprensione dell'opera progettata.

Tutte le tavole di progetto e la relazione illustrativa debbono essere firmate dal progettista, il quale deve apporvi anche il proprio timbro indicante l'appartenenza all'albo professionale.

Per le opere la cui approvazione non si esaurisce nell'ambito comunale, il numero delle copie necessarie sarà fissato di volta in volta dall'Amministrazione mentre negli altri casi il numero di copie da produrre sarà pari a 3.

## **Capo 2**

### **Redazione dei progetti, direzione ed esecuzione lavori**

#### **Art. 19 - Inizio dei lavori. Comunicazioni del direttore e dell'assuntore dei lavori**

*Il testo dell'art. 19 è sostituito come segue:*

Almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori il titolare del permesso di costruire, o della DIA, deve comunicare, a mezzo raccomandata o consegna al protocollo generale, all'Ufficio Tecnico la data di inizio lavori, sottoscritta anche dal Direttore dei Lavori, dal responsabile per la sicurezza, dall'impresa e dal collaudatore in corso d'opera. Prima di procedere all'inizio dei lavori autorizzati, il titolare del permesso dovrà:

- a) ottenere dai funzionari dell'Ufficio Tecnico Comunale gli elementi e i dati di cui al successivo 2° comma;
- b) depositare presso il suddetto UTC, se variate rispetto a quelle depositate prime del rilascio del permesso a costruire, le dichiarazioni del direttore dei lavori, del costruttore, del responsabile per la sicurezza e del collaudatore in corso d'opera con cui essi accettano l'incarico loro affidato;
- c) estremi del deposito al Genio Civile del progetto delle strutture ai sensi delle Leggi n. 1086/71, n. 64/74 e della L.R. n. 9/83;
- d) atti relativi alla sicurezza ai sensi del 494/96;
- e) dichiarazione di recapito presso discarica autorizzata dei materiali provenienti dalle lavorazioni;
- f) D.U.R.C. (*Documento Unico di Regolarità Contributivo*) della ditta esecutrice dei lavori rilasciato dall'Ufficio Competente;

Per le nuove costruzioni a confine del suolo pubblico il titolare dovrà attenersi agli allineamenti ed ai capisaldi altimetrici, oltre ai punti di immissione degli scarichi nelle fognature principali e i punti di presa dell'acquedotto, che saranno fissati dall'Ufficio Tecnico Comunale. Di tutte le suaccennate prescrizioni sarà redatto un verbale in duplice copia, verbale che sarà firmato sia dal proprietario sia dal funzionario incaricato dell'UTC. Il necessario sopralluogo sarà chiesto dall'interessato almeno con sette giorni di anticipo; in pari data potrà essere costituito il cantiere a rischio del proprietario.

## **Art. 20 – Denuncia alla Prefettura delle opere in c.a.**

*Il titolo ed il testo dell'art. 20 è sostituito come segue:*

### **Denuncia delle opere al Genio Civile**

Ai sensi della legge n. 1086/71, n. 64/74 e della L.R. n. 9/83 e regolamenti attuativi, prima dell'inizio dei lavori dovrà essere effettuato il deposito del progetto esecutivo strutturale dell'intervento da realizzare al Settore Provinciale del Genio Civile;

## **Capo 3**

### **Adempimenti cui è condizionata la licenza. Rilascio o diniego della licenza.**

#### **Art.24- Rilascio o diniego della licenza**

*Il testo dell'art. 24 è sostituito come segue:*

La determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica (rilascio o diniego) sulla domanda del permesso di costruire deve essere adottata e notificata all'interessato secondo le procedure stabilite dall'art. 11.

Nel caso di rilascio, assieme al permesso di costruire verrà restituita al committente una copia dei disegni presentati debitamente vistati.

Il rilascio del permesso di costruire è subordinato al versamento degli oneri concessori ove dovuti, nella misura delle tabelle vigenti nel Comune e secondo le modalità vigenti in materia.

Comunque il permesso di costruire è in ogni caso subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o all'impegno dei privati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla costruzione oggetto della licenza, o infine - nel solo caso che non si tratti di costruzioni conseguenti a lottizzazione - alla previsione da parte del Comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio.

## **Titolo IV°**

### **Licenza d' uso o d'abitabilità**

*Il titolo ed il testo degli articoli n° 37 (Licenza d'uso o d'abitabilità), n° 38 (Concessione licenza d'uso) e n° 39 (Dichiarazione d'inabitabilità), sono integralmente riformulati sulla base del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.*

#### **Art. 37 - Certificato di agibilità (art. 24 DPR n° 380/2001)**

Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:

- a) nuove costruzioni;
- b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
- c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 €uro.

Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Art. 38 - Procedimento di rilascio del certificato di agibilità (art. 25 DPR n° 380/2001)**

Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 24, comma 3 DPR 380/01, è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione:

- a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
- b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;
- c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127 del DPR n° 380/01, nonché all'art. 1 della legge 09 gennaio 1991 n° 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del DPR 380/01.

Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 07 agosto 1990 n° 241.

Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione:

- a) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 del DPR 380/01;
- b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all'articolo 62 del DPR 380/01, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II;

- c) la documentazione indicata al comma 1;
- d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77 del DPR 380/01, nonché all'articolo 82 del DPR 380/01.

Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'ASL di cui all'articolo 5, comma 3° lettera a) del DPR n° 380/2001. In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni.

Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell'amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

#### **Art. 39 - Dichiarazione di inagibilità** (*art. 26 DPR n° 380/2001*)

Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'articolo 222 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n° 1265.

## **Titolo VII°**

### **Autorizzazione delle lottizzazioni**

*Gli articoli 43, 44 e 45 del presente titolo sono modificati in conformità alle disposizioni delle Leggi Regionali n. 16 del 22 dicembre 2004 e n. 14 del 20 marzo 1982.*

#### **Art. 43 - Domanda di lottizzazione**

Per la domanda e le modalità di presentazione dei progetti di lottizzazione sono di riferimento:

- la legge regionale n. 16/2004 (art. 27 comma 1 – c);
- la legge regionale 14/82 (Direttive- Titolo III, capo III - punti 1 e 2)
- le norme del presente regolamento Parte II – Titolo VII.

#### **Art. 44 – Esame del progetto**

Per l'esame e la approvazione dei progetti di lottizzazione si seguono le disposizioni della Legge Regionale n. 16 /2004 art. 27 commi 2, 3, 4, 5 e 6.

#### **Art. 45 – Rilascio dell'autorizzazione alla lottizzazione**

Solo in seguito alla approvazione definitiva del progetto di lottizzazione avrà luogo la stipula della convenzione, la trascrizione della stessa a cura dei richiedenti ed il rilascio della autorizzazione comunale alla lottizzazione.

**PARTE SECONDA**  
**NORME DI CARATTERE EDILIZIO ED**  
**URBANISTICO**

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Ooo



# PARTE SECONDA

## NORME DI CARATTERE EDILIZIO ED URBANISTICO

*Le Norme contenute nei Titoli I, II, III, IV e V della presente parte del regolamento edilizio erano relative alla attuazione del Programma di Fabbricazione e, pertanto, sono state sostituite dalla Normativa Tecnica di Attuazione del PRG, adottato con delibera C.C. n° 146 del 27.09.1979 e definitivamente approvato con DPGRC n° 1419 del 29.02.1984.*

### TITOLO I

#### Divisione in zone del territorio

**Art. 52 - Zone del territorio**

(Abrogato)

**Art.53 - Destinazione delle zone residenziali**

(Abrogato)

**Art.54 - Destinazione della zona industriale o produttiva**

(Abrogato)

**Art. 55 - Destinazione della zona E**

(Abrogato)

**Art.56 - Norme per le zone vincolate e speciali**

(Abrogato)

**Art.57 - Centro abitato**

(Abrogato)

## **Titolo II° Tipologia edilizia**

**Art.58 - Tipi edilizi**  
(Abrogato)

**Art.59 - Tipi a serie chiusa**  
(Abrogato)

**Art.60 - Tipi e serie aperta o semiaperte**  
(Abrogato)

**Art.61 - Tipi a prospetti liberi**  
(Abrogato)

**Art.62 - Tipi edilizi nelle varie zone**  
(Abrogato)

**Art. 63 - Costruzioni accessorie**  
(Abrogato)

## **Titolo III° Densità edilizie**

**Art.64 - Densità edilizia territoriale**  
(Abrogato)

**Art.65 - Calcolo del volume edilizio**  
(Abrogato)

**Art.66 - Densità edilizia fondiaria**  
(Abrogato)

**Art.67 - Rispetto delle densità territoriali nelle lottizzazioni**  
(Abrogato)

**Art.68 - Densità territoriali massime**  
(Abrogato)

**Art.69 - Obbligo di rispetto delle densità fondiarie massime**  
(Abrogato)

**Art. 70 - Servitù di inedificare**  
(Abrogato)

**Art. 71 - Densità fondiaria massima nella zona B**  
(Abrogato)

**Art. 72 - Densità fondiaria massima nelle altre zone**  
(Abrogato)

## **Titolo IV°**

### **Altezze dei fabbricati**

**Art.73 - Altezze dei fabbricati**  
(Abrogato)

**Art.74 - Altezza massima**  
(Abrogato)

**Art.75 - Altezza minima**  
(Abrogato)

## **Titolo V° Distacchi**

**Art. 76 - Distanze tra i fabbricati**  
(Abrogato)

**Art. 77 - Minime distanze tra i fabbricati per le zone C**  
(Abrogato)

**Art. 78 - Minime distanze fra i fabbricati per le zone B e D**  
(Abrogato)

**Art. 79 - Distanze minime dei fabbricati dalla strade**  
(Abrogato)

**Art. 80 - Distanze minime dei fabbricati dal confine, nei tipi edilizi a serie chiusa e aperta**  
(Abrogato)

**Art.81 - Distanze minime dal confine, nei tipi edilizi a prospetti liberi**  
(Abrogato)

**Art. 82 - Modo di misurare le distanze**  
(Abrogato)

**Art.83 - Distanze di compenso per edifici a pareti sfalsate**  
(Abrogato)

**Art.84 - Accordo fra le parti per le distanze dal confine**  
(Abrogato)

**Art. 85 - Eccezioni sulle distanze**  
(Abrogato)

**Art.86 - Poteri di deroga**  
(Abrogato)

# Titolo VI°

## Dimensioni ammissibili e destinazione degli elementi edilizi

### Capo 1 Dimensioni e destinazione di vani e cortili

*I titoli ed i testi degli articoli n° 87 (Dimensioni delle stanze), n° 88 (Altezza dei piani) n° 89 (Terranei e cantinati) sono integralmente sostituiti dai seguenti:*

#### **Art. 87 - Classificazione dei locali**

Sono considerati locali agibili quelli in cui si svolge la vita familiare, lavorativa o sociale delle persone, indipendentemente dalle loro caratteristiche di permanenza o di provvisorietà. Tali locali, ai fini del presente R.E., sono suddivisi in due categorie: A1 e A2.

- La categoria A1 comprende:
  - a) soggiorni, camere da pranzo, cucine e camere da letto, ubicati in edifici di abitazione sia individuale che collettiva;
  - b) alloggi monostanza;
  - c) uffici, studi, aule scolastiche, sale da lettura, palestre, gabinetti medici, laboratori tecnico scientifici.
- La categoria A2 comprende:
  - a) negozi di vendita, sale da gioco,
  - b) servizi igienici di edifici di cura e ospedalieri;
  - c) officine meccaniche, laboratori industriali di montaggio, o relativi ad attività di lavoro, cucine collettive;
  - d) parti di autorimesse non destinate al solo posteggio delle macchine, ma dove vengono effettuate riparazioni, lavaggi, controlli, vendite;

Sono considerati locali accessori quelli in cui la permanenza delle persone è limitata a ben definite operazioni. Si suole suddividerli in S1, S2, S3.

- La categoria S1 comprende:
  - a) i servizi igienici e i bagni degli edifici per civili abitazioni (individuali e collettivi);
  - b) dei complessi scolastici e di lavoro.
- La categoria S2 comprende:
  - a) scale che collegano più di due piani;
  - b) corridoi e disimpegni comunicanti quando superano i 12 mq di superficie o gli 8 m di lunghezza;
  - c) magazzini, depositi in genere e sale di esposizione: sia come unità immobiliare principale sia come pertinenza o accessori dell'unità principale;
  - d) autorimesse di solo posteggio;
  - e) salette di macchinari che necessitano di solo avviamento o di scarsa sorveglianza;
  - f) lavanderie, stenditoi e legnaie;
  - g) stalle, porcili e locali con analoghe destinazioni d'uso.
- La categoria S3 comprende:
  - a) disimpegni inferiori a 10 mq di superficie;
  - b) ripostigli o magazzini inferiori a 5 mq di superficie;
  - c) vani scala colleganti solo due piani;
  - d) salette macchine con funzionamento automatico.

I locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia su eventuale parere della commissione edilizia.

## **Art. 88 – Caratteristiche dei locali**

### **a)- Locali in genere**

Tutti i locali di categoria A devono ricevere aria e luce diretta da spazi liberi esterni.

Le finestre devono distribuire regolarmente la luce nell'ambiente.

Il rapporto tra le superfici di finestre e pavimento, in generale, deve essere non inferiore a 1/8, nelle cucine abitabili 1/6; nei cucinini (angoli cottura) mai inferiore ad 1 mq.

Le dimensioni minime dei locali di abitazione e di servizio non deve risultare inferiore ai seguenti valori:

- |   |    |       |
|---|----|-------|
| a) camere ad un letto   | mq | 9,00  |
| b) camere a due letti comprensive di cabina armadio   |    |       |
| c) anche in muratura  | mq | 14,00 |
| d) soggiorno (anche con spazio di cottura)  | mq | 14,00 |
| e) cucina   | mq | 5,00  |
| f) locale studio  | mq | 7,00  |
| g) servizio igienico (con lato minimo di m 1,70)  | mq | 3,50  |
| h) per il secondo servizio igienico è richiesta una superficie minima di mq. 2,00 e un lato minimo di m 1,20. |    |       |

Gli alloggi devono essere dotati almeno di uno spazio di cottura e di un servizio igienico.

Negli immobili destinati ad uffici, quando non regolamentati da specifiche norme al riguardo, la superficie dei servizi igienici non deve essere inferiore a 2.00 mq. Nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni sarà previsto almeno un servizio igienico accessibile con tazza w.c. e lavabo sospesi.

L'altezza minima dei locali di categoria A1 e A2 può essere consentita in mt. 2,70 netti; eccezione fatta per quanto previsto ai punti c) e d) della categoria A2 dell'articolo precedente ove l'altezza minima dei locali non deve essere inferiore a mt. 3,20 netti.

I locali di cat. S possono ricevere area e luce dall'esterno anche da spazi equiparabili, salvo le eccezioni delle centrali termiche.

Il rapporto tra la superficie delle finestre e quella del pavimento deve essere non inferiore ad 1/10; in nessun caso la dimensione minima della finestra può essere minore a mq. 0,40.

Le dimensioni minime dipendono dalla particolare destinazione dei locali; l'altezza minima consentita è di mt. 2,40, con eccezione dei locali destinati a cantina o garage, per i quali l'altezza minima può ridursi a mt. 2,00.

I locali di categoria S1 non possono avere accesso diretti dai locali di categoria A, se non attraverso disimpegno, salvo caso di unità edilizia (appartamento, complesso, uffici, albergo, ecc.) con più servizi igienici di cui almeno uno deve avere le caratteristiche precedenti e gli altri l'accesso da locali cui sono specificamente attribuiti.

Sono consentite le cucine in alcova annesse a tinelli, purché dotate di finestra propria di superficie non inferiore a mq. 1, o tiraggio forzato indipendente

Le latrine ed i bagni debbono essere direttamente aperte all'aria con una superficie minima di mq. 0,60 oppure tiraggi d'aria in cavedi ispezionabili qualora ciò venga eseguito secondo i moderni dettami della tecnica o tiraggio forzato indipendente.

I cavedi dovranno avere angoli interni compresi tra 80° e 100° e potranno aerare ed illuminare solo locali di cat. S1 e S2; nessun oggetto interno potrà superare i 5 cm, salvo la gronda, che tuttavia sarà contenuta in 30 cm. Il fondo del cavedio dovrà essere lastricato per assicurare il deflusso delle acque piovane e l'accesso diretto dai locali comuni e dovrà avere una superficie minima di mq 21.

La distanza media minima fra le pareti fronteggianti il cavedio dovrà essere di m 4,50.

Latrine, bagni e cucine debbono inoltre avere le pareti rivestite di materiali impermeabili fino ad una altezza di m. 1,50 minima.

Per ogni latrina e bagno è prescritto l'accesso da corridoio o da altri locali, mai da cucine, a meno dell'esistenza di antilatrina direttamente areata dall'esterno.

### **b)- Cucine, spazi di cottura, locali bagno e servizi igienici**

Le cucine, gli spazi di cottura, i servizi igienici, oltre ai requisiti generali e specifici, devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) pavimenti e pareti sino ad un'altezza di cm 180 con superficie di materiale impermeabile, liscio, lavabile e resistente;
- b) soffitto di materiale traspirante;
- c) per le cucine e gli spazi di cottura, cappa collegata direttamente sopra ogni punto di cottura, idonea ad assicurare la captazione e l'allontanamento di vapori, gas, odori.

L'ambiente contenente il vaso igienico deve essere disimpegnato dal locale cucina mediante apposito vano (antibagno, corridoio, atrio), delimitato da serramenti. Il lavabo può essere ubicato nell'antibagno.

### **c)- Soppalchi**

La minima altezza degli spazi sottostanti ai soppalchi non deve essere minore di 2,10 m; almeno la medesima minima altezza deve intercorrere tra il pavimento finito dei soppalchi e il soffitto finito dei locali, ove i soppalchi siano destinati alla permanenza di persone.

La superficie dei soppalchi, esclusa la scala di accesso, non deve essere superiore a un terzo di quella del locale soppalcato.

Qualora l'altezza come sopra definita sia per la parte sottostante che per la parte soprastante, sia almeno di m 2,20, la superficie del soppalco può raggiungere 1/2 della superficie del locale.

Ove sia consentito realizzare soppalchi, fatta salva la zona "A" di cui al comma 9, vanno rispettate le seguenti norme:

- a) le parti soprastanti devono avere almeno un lato completamente aperto;
- b) la parte soprastante deve essere munita di balaustra non inferiore a m 1,10 di altezza.

La regolarità dell'aeroilluminazione deve essere verificata per il complesso del locale soppalcato, considerando la superficie utile complessiva. Nel caso la regolarità dell'aeroilluminazione non fosse verificata è ammessa l'integrazione con impianto di condizionamento.

Devono essere assicurati tutti i requisiti e le caratteristiche di cui ai precedenti articoli ad eccezione dell'altezza.

In ogni caso, le solette del soppalco non devono limitare o ridurre la funzionalità delle superfici finestrate.

Sono ammessi, senza essere computati nella superficie lorda pavimento, soppalchi aventi profondità massima di cm 180, fermi i requisiti di cui al presente articolo.

Per gli interventi su fabbricati ricadenti in zona "A" ed assoggettati al PdR valgono le norme previste dalle NTA del suddetto PdR.

### **d)- Locali per servizi tecnici e pertinenziali**

La NTA del PRG, nel definire le volumetrie edilizie significative ai fini urbanistici, prevede la possibilità di escludere dal computo i volumi riferiti a quelle tipologie di locali destinati a contenere impianti tecnici e/o funzioni di servizio all'edificio.

Di seguito si riporta una completa specificazione e declaratoria dei suddetti locali

- 1) le superfici degli spazi aperti destinati a:
  - a) porticato al piano terra (*se di uso privato nel limite del 25% del volume totale*);
  - b) logge;
  - c) balcone;
  - d) terrazzi coperti allo stesso livello delle unità immobiliari, nei limiti del 25% della superficie utile delle stesse, calcolata con l'esclusione delle parti aggettanti;

- e) cavedi;
  - f) tettoie aperte su almeno tre lati o sul 70 % del perimetro;
- 2) le superfici degli androni di ingresso, pedonali e/o carrabili, delle scale, degli ascensori e dei pianerottoli di sbarco, delle scale di sicurezza e dei vani corsa degli impianti di sollevamento, e delle cantinole nei limiti di max mq. 8,00 di superficie utile e in numero non superiore a quello delle unità immobiliari corrispondenti cui sono di pertinenza, e se ubicate al piano terra;
  - 3) le superfici degli spazi destinati al ricovero ed alla sosta delle autovetture, realizzate in sottosuolo o in soprasuolo, comprese quelle di accesso e di manovra ed indipendentemente dal loro carattere pertinenziale ai sensi della L.R. 19/2001 nei limiti di quanto disposto dalla legge 122/89;
  - 4) le superfici degli spazi comuni destinati a ricovero di biciclette, motocicli, carrozzine per bambini e mezzi di trasporto per persone fisicamente impediti, compresi i relativi spazi d'accesso, le superfici degli spazi per attività comuni di pertinenza del fabbricato (sale riunioni, sale ricreative comuni, complete di relativi servizi igienici) purché siano di uso complementare alle residenze (con vincolo di pertinenzialità trascritto e depositato prima del rilascio del permesso di costruire) e non abbiano carattere di attività autonoma aperta al pubblico esterno;
  - 5) le superfici relative ai vani ed agli spazi strettamente necessari a contenere le apparecchiature principali ed accessorie degli impianti tecnici al servizio dei fabbricati (impianti idrici, termici, di condizionamento dell'aria, di sollevamento, elettrici, telefonici, per le telecomunicazioni, fognari, di raccolta e sgombero immondizie, ecc.), comprese le superfici dei vani di passaggio delle canalizzazioni calcolate in corrispondenza dei piani abitabili o agibili, le superfici degli spazi di accesso, cappotti termici, pareti ventilate e tutti gli accorgimenti per il risparmio energetico dell'edificio nonché vespai e terrapieni costituenti calpestio di piani rialzati rispetto alla quota zero in edifici privi di cantinato per un'altezza massima di metri 1,30;
  - 6) le superfici dei piani interrati o seminterrati di cui all'art. 89
  - 7) le superfici dei piani sottotetto, che non hanno i requisiti di abitabilità, determinati secondo le disposizioni delle vigenti norme di attuazione del P.R.G.;
  - 8) gli abbaini emergenti dalla copertura quando gli stessi sono finalizzati alla sola areazione e illuminazione del locale sottotetto, e che non abbiano una larghezza, calcolata indipendentemente dal numero degli stessi, superiore al 35% del fronte della falda sulla quale sono posizionati.
  - 9) le superfici dei vani attigui a terrazzi alle unità immobiliari o giardini destinate a serra, chiuse da pareti e coperture vetrate fisse o asportabili stagionalmente, purché tali superfici non eccedano il 25% della superficie del terrazzo o giardino interessato;
  - 10) in aree agricole o in insediamenti produttivi, le intere superfici destinate a serra, chiuse da pareti e coperture vetrate trasparenti fisse o asportabili stagionalmente, situate a livello del suolo.
  - 11) negli edifici privati ma di uso pubblico l'intera superficie dei porticati aperti, degli atri, delle gallerie e dei passaggi pedonali.

#### **Art. 89 - Piani seminterrati ed interrati**

Eventuali locali il cui pavimento sia più basso del marciapiede o del terreno circostante l'edificio, possono essere utilizzati per destinazione di cat. A2, purché:

- l'altezza netta interna sia non inferiore a m 3,00,
- la quota del soffitto sia non inferiore a metri 1,00 dalla quota del marciapiede;

I piani seminterrati, qualora non abbiano destinazione residenziale, non entrano nel calcolo della volumetria dell'edificio a condizione che gli stessi nella parte emergente dal terreno circostante o dalla sistemazione finale della quota stradale, presentino un'altezza massima di metri lineari 1,30 dalla quota zero del riferimento volumetrico.

I locali completamente interrati sono esclusi dal calcolo della volumetria dell'edificio.  
Le parti entro terra dei piani seminterrati in ogni caso non rientrano nel calcolo della volumetria.

#### **Art. 92 – Cortili**

*Il testo dell'art. 92 è sostituito come segue:*

Le corti o i cortili sono preordinati alla ventilazione e illuminazione di ambienti abitabili interni al corpo di fabbrica.

Essi devono essere collegati con l'esterno a livello del suolo con accesso transitabile anche agli automezzi.

La loro superficie netta minima deve essere non inferiore ad un quarto di quella delle pareti che li delimitano e non possono avere lati inferiori a m 4.

In tutti i cortili esistenti, o di nuova edificazione, dev'essere consentito il deposito delle biciclette di chi abita o lavora nei numeri civici collegati al cortile.

In tutte le corti e i cortili interni ai fabbricati, anche se di uso comune a più fabbricati, è permesso l'inserimento di ascensori, al fine di garantire l'accessibilità verticale agli edifici, anche in deroga alle norme relative alle distanze.

Nei cortili esistenti deve essere favorito l'inserimento del verde anche tramite l'abbattimento di muri di confine di cortili adiacenti. La progettazione e la realizzazione di tutti gli spazi, anche attrezzati deve essere unitaria.

#### **Art. 93 – Chiostrine**

*Il testo dell'art. 93 è modificato come segue:*

Nelle zone dove sono consentiti cortili, possono essere tollerate chiostrine o pozzi di luce esclusivamente per la illuminazione di latrine, bagni, ripostigli e scale, e purchè tale illuminazione non avvenga con aperture costituenti vedute. Le dimensioni delle chiostrine devono essere tali da rispettare le distanze fra i corpi di fabbrica non finestrati prescritti **al titolo III<sup>o</sup> delle Norme di Attuazione del P.R.G.**

Nelle chiostrine sono vietati aggetti di qualsiasi natura.

Le chiostrine devono essere, almeno al piano terra, in comunicazione con lo spazio aperto esterno, in modo che sia assicurata la continua aerazione. Se richiesto dal Comune, tale aerazione dovrà anche effettuarsi a mezzo di dispositivi elettromeccanici di alta perfezione tecnica.

Le pareti delle chiostrine devono essere rifinite in modo accurato, tinteggiate con vernici idrorepellenti a colori luminosi.

### **Capo 3 Spazio per il parcheggio dei veicoli**

#### **Art. 99 - Spazi per il parcheggio**

*Il testo dell'art. 99 è sostituito come segue:*

***Nelle nuove costruzioni, comprese le ricostruzioni, devono essere riservati spazi per parcheggio in misura minima non inferiore a un metro quadrato ogni dieci metri cubi; nel caso di interventi a destinazione commerciale o direzionale si applicano le disposizioni dell'art. 5 del D.M. 1444/68 integrate dalla NTA del Piano SIAD.***

Gli spazi privati per il parcheggio possono essere ricavati nella stessa costruzione al coperto purchè agevolmente accessibili, oppure in aree esterne oppure promiscuamente; ed anche in aree che non formino parte del lotto, purchè siano asservite all'edificio con vincolo permanente di destinazione a parcheggio, a mezzo di atto da trasciversi a cura del proprietario.

Le aree private scoperte destinate ai parcheggi di cui al presente articolo vanno incluse nella superficie fondiaria ai fini del calcolo della volumetria assentibile.

# Titolo VII°

## Lottizzazioni ed opere di urbanizzazione

### Capo 1 Definizioni ed obblighi in generale

#### **Art.101 - Definizione di lottizzazione**

*Il testo dell'art. 101 è sostituito come segue:*

L'utilizzazione del suolo a scopo edificatorio e secondo una qualsiasi destinazione, residenziale o industriale:

- a) mediante l'apertura di una o più strade o in generale mediante opere di urbanizzazione;
- b) ovvero mediante il frazionamento del terreno in più di due lotti;
- c) ovvero mediante la realizzazione contemporanea (*o immediatamente successiva*) di un aggregato contiguo di edifici maggiori di due, se appartenenti alla stessa ditta;
- d) ovvero mediante più di una delle iniziative suddette;

costituisce lottizzazione ai fini del presente regolamento e delle norme vigenti.

La lottizzazione può attuarsi per libera iniziativa privata, oppure avere carattere obbligatorio secondo il successivo art.102.

*Per poter procedere alla lottizzazione di un terreno, qualora consentito dalle norme dello strumento urbanistico vigente, è necessaria la presentazione di un progetto e lo svolgimento della procedura secondo le modalità stabilite dagli articoli 43, 44 e 45 del presente regolamento modificati in conformità alle disposizioni delle Leggi Regionali n. 16 del 22 dicembre 2004 e n. 14 del 20 marzo 1982.*

#### **Art.102 - Lottizzazione obbligatoria**

*Il testo dell'art. 102 è sostituito come segue:*

*In mancanza di iniziativa privata per la lottizzazione di una zona ove lo strumento urbanistico lo preveda espressamente, ai sensi della Legge Regionale n. 16/2004 art. 27 comma 1 lettera d), il Comune, allo scopo di favorire l'espansione dei centri abitati in modo più armonico di quello consentito da singole iniziative costruttive e di favorire il regolare sviluppo dell'attività edilizia per zone urbanisticamente unitarie, ed anche allo scopo di attuare o di completare la dotazione nella zone di spazi e attrezzature pubbliche previsti dal programma urbanistico, può - a norma dell'art.28 della legge 17-8-1942 n.1150 (modificato dall'art.8 della legge 6-8-1967 n.765) invitare i proprietari delle aree esistenti in una data zona a presentare entro congruo termine un progetto di lottizzazione delle aree stesse; ciò potrà fare per ciascuna zona.*

Anche l'attuazione delle lottizzazione obbligatoria avverrà in conformità *dello strumento urbanistico vigente* e nel rispetto delle norme del presente regolamento



# **PARTE TERZA NORME DI CARATTERE TECNICO-COSTRUTTIVO ED IGIENICO**

## **Titolo I Cautele e garanzia della pubblica incolumità**

### **Art.136 - Interruzione dei lavori**

*Il testo dell'art. 136 è modificato come segue:*

Se per qualsiasi ragione i lavori vengono interrotti, si devono eseguire le opere necessarie per togliere eventuali brutture e per garantire le solidità delle parti costruite. Le notevoli sospensioni di lavoro devono essere segnalate alla autorità Comunale che darà le disposizioni necessarie per la tutela della pubblica incolumità.

In caso di inadempienza alle prescrizioni di pubblica sicurezza, il Sindaco provvederà per l'esecuzione d'ufficio a termine *delle disposizioni vigenti in materia.*

## **Titolo III°**

### **Norme di tecnica costruttiva**

#### **Art.162 - Recinzione di aree libere**

*Il testo dell'art. 162 è sostituito come segue:*

Le aree non edificate fronteggianti vie o piazze aperte al pubblico passaggio, devono essere delimitate o recintate. Le recinzioni devono avere aspetto decoroso ed intonato all'ambiente e gli eventuali muri di recinzione non devono superare cm 100 dalla quota stradale esclusa l'inferriata. Le recinzioni non devono impedire o comunque disturbare la visibilità per la circolazione.

Il precedente comma si applica nelle zone territoriali omogenee "A", "B" e "C" del Piano Regolatore Generale.

Su tutte le altre zone omogenee del P.R.G. è possibile recintare, con muri alti al massimo mt 2,50, i lotti regolarmente frazionati, fermo restando che, se il lotto ha un fronte prospiciente una strada di pubblico passaggio, la recinzione, solo su tale fronte, dovrà essere realizzata con le caratteristiche di cui al primo comma.

## Titolo IV°

### Norme di carattere prevalentemente igienico-sanitario

#### **Art.170 - Locali sotterranei**

*Il testo dell'art. 170 è modificato come segue:*

I locali seminterrati *avente destinazione diversa dalla cat. A2*, adibiti a magazzini o servizi accessori delle abitazioni, devono avere l'altezza non inferiore a m 2,50, le finestre di superficie pari ad un decimo della superficie del locale, i davanzali delle finestre elevati non meno di cm 30 sul marciapiede; inoltre devono avere un intercapedine esterna ai muri perimetrali di almeno cm 40 regolarmente fognata e sotto il pavimento un vespaio aerato di almeno cm.30. Le finestre non devono affacciare direttamente su aree di circolazione pubblica.

*Per i locali seminterrati avente destinazione di cat. A2, si applicano le disposizioni del comma 1° - art. 89 del presente regolamento.*

#### **Art. 176 - Latrine**

*Il testo dell'articolo n. 176 è modificato come segue:*

Per le caratteristiche costruttive delle Latrine si rinvia a quanto disposto all'art. 88 del presente Regolamento.

#### **Art. 177 - Bagni e acquai**

*Il testo dell'articolo n. 177 è modificato come segue:*

Per le caratteristiche costruttive dei bagni e degli acquai si rinvia a quanto disposto all'art. 88 del presente Regolamento.

# Titolo V°

## Norme particolari aggiuntive per edifici speciali

### Capo 3 Stabilimenti industriali

#### **Art 188 - Camini. Impianti depurazione**

*Il testo dell'art. 188 è integrato come segue:*

Le industrie che sviluppano fumo, fuliggine, polveri, puiviscoli, vapori o gas sgradevoli o molesti al vicinato, compresi panifici e pastifici, devono essere forniti di camino di conveniente altezza, posto e distanza dalle abitazioni di almeno 1/2 della sua altezza.

Quando è richiesto dal Comune, dovranno installarsi idonei depuratori dei fumi.

I forni per panificazione dovranno altresì rispondere ai requisiti stabiliti della legge **31.07.1956 n. 1002 nel testo vigente** .

Potranno essere equiparati ai camini per uso industriale, a giudizio del Sindaco, i camini di impianti di riscaldamento che, per intensità del funzionamento e modo d'esercizio, siano suscettibili di produrre analoghi effetti.

Il Sindaco su proposta della Ufficiale Sanitario, potrà ingiungere l'adozione entro congruo termine di impianti o misure particolari per assicurare una perfetta combustione e per eliminare le molestie derivanti da emanazioni sgradevoli.

# PARTE QUARTA

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

%%%

oo

## PARTE QUARTA

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### **Titolo II° Disposizioni finali**

##### **Art. 202 - Entrata in vigore del regolamento**

*Il testo dell'art. 202 è integrato con il II comma come segue :*

Il presente regolamento e l'annesso Programma di Fabbricazione entrano in vigore dopo l'approvazione e la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio.

*Le Variazioni apportate al Regolamento con delibera Consiliare n° \_\_\_ del \_\_\_\_\_, a conclusione della procedura di approvazione come prevista dall'art. 28 della L.R. 16/2004, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul BURC dell'avviso di approvazione.*

**Progettazione UTC**

Il Responsabile dei Servizi Tecnici

L'Istruttore Tecnico

Il Sindaco

# INDICE

<b>PARTE PRIMA: DISPOSIZIONI GENERALI - NORME GIURIDICHE AMMINISTRATIVO</b>	<b>1</b>
<b>TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>3</b>
<b>TITOLO II° COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE</b>	<b>4</b>
<b>TITOLO III° - LICENZA EDILIZIA</b>	<b>6</b>
CAPO 1 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	6
CAPO 2 - REDAZIONE DEI PROGETTI, DIREZIONE ED ESECUZIONE LAVORI	13
CAPO 3 - ADEMPIMENTI CUI È CONDIZIONATA LA LICENZA. RILASCIO O DINIEGO DELLA LICENZA	14
<b>TITOLO IV° - LICENZA D'USO O D'ABITABILITÀ</b>	<b>15</b>
<b>TITOLO VII° - AUTORIZZAZIONE DELLE LOTTIZZAZIONI</b>	<b>17</b>
<b>PARTE SECONDA: NORME EDILIZIE ED URBANISTICO</b>	<b>18</b>
<b>TITOLO I° DIVISIONE IN ZONE</b>	<b>19</b>
<b>TITOLO II° TIPOLOGIA EDILIZIA</b>	<b>20</b>
<b>TITOLO III° DENSITÀ EDILIZIA</b>	<b>21</b>
<b>TITOLO IV° ALTEZZE DEI FABBRICATI</b>	<b>22</b>
<b>TITOLO V° DISTACCHI</b>	<b>23</b>
<b>TITOLO VI° DIMENSIONI AMMISSIBILI E DESTINAZIONE DEGLI ELEMENTI EDILIZI</b>	<b>24</b>
CAPO 1 - DIMENSIONI E DESTINAZIONE DI VANI E CORTILI	24
CAPO 3 - SPAZIO PER IL PARCHEGGIO DEI VEICOLI	28
<b>TITOLO VII° LOTTIZZAZIONI ED OPERE DI URBANIZZAZIONE</b>	<b>30</b>
CAPO 1 - DEFINIZIONI ED OBBLIGHI IN GENERALE	30
<b>PARTE TERZA: NORME DI CARATTERE TECNICO-COSTRUTTIVO ED IGIENICO</b>	<b>31</b>
<b>TITOLO I° CAUTELE E GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ</b>	<b>32</b>
<b>TITOLO III° NORME DI TECNICA COSTRUTTIVA</b>	<b>33</b>
<b>TITOLO IV° NORME DI CARATTERE PREVALENTEMENTE IGIENICO</b>	<b>34</b>
<b>TITOLO V° NORME PARTICOLARI AGGIUNTIVE PER EDIFICI SPECIALI</b>	<b>35</b>
CAPO 3 - STABILIMENTI INDUSTRIALI	35
<b>PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</b>	<b>37</b>
<b>TITOLO II° - DISPOSIZIONI FINALI</b>	<b>37</b>

Articoli abrogati = 2, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 e 86. ----